

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
ESECUZIONI IMMOBILIARI e FALLIMENTI

I GG.EE./GG.DD.

Riunitisi in data odierna, con ricorso a strumenti telematici,  
sentito il Presidente F.F.

Letto il D.L. 8/2020, che fissa misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa;  
considerato che in relazione alle vendite fissate nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 22 marzo 2020 si è provveduto separatamente, nei fascicoli per i quali era fissata la vendita, a disporre la revoca;  
ritenuto necessario fissare **per il periodo dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 2020** istruzioni ai custodi , ai delegati , agli stimatori ed ai Curatori per l'esercizio della relativa attività, tenuto conto di quanto prescritto dal detto D.L, con la precisazione che per quanto riguarda le attività che gli stessi dovranno svolgere nel periodo successivo al 22 marzo 2020 saranno adottate ulteriori istruzioni, anche alla luce di quanto sarà disposto dal Presidente del Tribunale, ex art. 2 del citato d.l. 11/2020;

DISPONGONO

- 1) **i custodi** nel periodo indicato non procedano ad effettuare, presso gli immobili pignorati, accessi di qualsiasi genere e dunque il primo accesso con lo stimatore, gli accessi semestrali periodici, gli accessi funzionali all'esercizio del diritto di visita, gli accessi preordinati alla liberazione dell'immobile; nel solo caso in cui il custode sia notiziato di pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato o di attività di danneggiamento agli immobili da parte degli occupanti, dovrà depositare al G.E., in telematico, istanza urgente, perché lo stesso determini se sia necessario procedere all'accesso e le cautele da adottare, non provvedano all'attuazione degli ordini di liberazione già emessi, attendendo per la fissazione di nuovi accessi funzionali alla liberazione le direttive dei GG.EE.;
- 2) **gli stimatori** continuino a svolgere la loro attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico e da essi precedentemente acquisita, e procedano al compimento dell'attività di acquisizione di documentazione presso gli uffici pubblici soltanto laddove la stessa possa essere richiesta, visionata ed ottenuta per via telematica, dovendo, in mancanza, astenersi dal farlo; che gli stessi non effettuino alcun accesso, con il custode, all'immobile pignorato, salvo il caso in cui non sia specificamente disposto dal G.E. su istanza urgente del custode, nei casi in precedenza indicati;
- 3) **i delegati**, in relazione agli avvisi di vendita già predisposti e depositati nei fascicoli, ma non ancora trasmessi al gestore della pubblicità o non ancora pubblicati su PVP, e siti, non provvedano alla relativa pubblicazione, dovendosi i detti avvisi intendersi come revocati; il delegato dovrà depositare nel fascicolo telematico comunicazione della mancata pubblicazione del detto avviso, congiuntamente a copia delle presenti istruzioni; che in relazione agli avvisi già trasmessi al gestore della pubblicità, che dovrebbero essere pubblicati entro il 22 marzo 2020, i delegati chiedano al gestore della pubblicità di non procedere alla relativa pubblicazione, depositando anche per essi nel fascicolo relazione informativa, con copia del presente provvedimento; per i tentativi di vendita già espletati, e per i quali già è stato versato il saldo del prezzo,

dovranno predisporre le bozze dei decreti e depositare la relativa documentazione in via telematica, come già previsto presso questo Tribunale; provvederanno poi a curare gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti;

**-i curatori fallimentari i commissari ed i liquidatori** si atterrano alle medesime disposizioni previste ai punti subb 1) e 2) in quanto compatibili.

#### RAPPRESENTANO

ai delegati, ai curatori, ai liquidatori, in relazione alle vendite celebrate anteriormente al 9 marzo 2020 per le quali risulta pendente il termine per il versamento del saldo del prezzo, che il detto termine è sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 2020, alla luce di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del citato d.l.;

#### DISPONGONO

La sospensione nel periodo indicato dell'orario di ricevimento dei Giudici dell'Esecuzione e dei Giudici Delegati;

#### DISPONGONO

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale;
- la trasmissione dello stesso al Sig. Presidente del Tribunale, al Reggente della Seconda Sezione Civile, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Benevento e di Avellino, al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento e di Avellino, al Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Benevento e Ariano Irpino, al Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, al Presidente dell'Ordine degli Architetti, al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, al Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Benevento, perché provvedano alla relativa comunicazione ai propri iscritti;
- l'affissione nelle cancellerie dell'Ufficio Esecuzioni immobiliari e fallimenti e dinanzi alle stanze di udienza dei Giudici dell'Espropriazione Immobiliare.

Benevento, 9 marzo 2020

I Giudici dell'Espropriazione Immobiliare ed i Giudici Delegati

F.to Dott. Michele Monteleone

F.to Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

F.to Dott.ssa Serena Berruti

F.to Dott. Michele Lanna